**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

**Della Federazione Italiana Sport Equestri**

**Avvocato Luca Brancato**

**PROC. 13/2019**

Ha emesso la seguente decisione nel procedimento disciplinare **n. 13/2019** nei confronti del tesserato Fabiano Capovilla.

***

*-Vista la trasmissione, da parte della Segreteria O. d G.,a mezzo mail in data 27.06.2019, della segnalazione del Sig. Emanuele Righetto del 25.06.2019, per quanto di competenza di questo Giudice ex art 35 R.G vigente (delibera 588 del 5.7.2016 Coni) per fatti accaduti in occasione dello svolgimento della Coppa delle Regioni Volteggio tenutasi a Pontedera presso il CI Lo Scoiattolo giorno 09 giugno 2019. Relativi, in particolare, "ai comportamenti assunti dal Sig. Fabiano Capovilla che, con tono veemente, si rivolgeva al membro di Giuria Emanuele Righetto con frasi tipo: "Pirla, ignorante, rompicoglioni, incapace di svolgere la funzione di Giudice";*

- *visti gli artt 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia*

Questo Giudice

Esaminati gli atti e i documenti presenti nel fascicolo, apriva procedimento fissando per la decisione la data del 11.07.2019.

Perveniva, nei termini, memoria del Sig. Fabiano Capovilla

***

## MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti esposti dal membro di giuria Emanuele Righetto, in merito al comportamento tenuto dal tesserato Fabiano Capovilla, durante lo svolgimento della Coppa delle Regioni Volteggio tenutasi a Pontedera presso il CI Lo Scoiattolo giorno 09 giugno 2019, sono confermati dallo stesso Capovilla nella propria memoria difensiva.

In particolare, Capovilla riconosce espressamente di avere pronunciato le seguenti frasi: *"Ma chi ti credi di essere? E' ora che la smetti di rompere i coglioni, invece di fare il fenomeno e permetterti di atteggiarti con i più giovani di te, guarda piuttosto a come giudichi".*

Tali condotte sono lesive della reputazione e dell'onorabilità dell'Ufficiale di Gara e sono in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, tutti i Tesserati così come previsto dall'art. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia Fise.

Il Capovilla, nella memoria difensiva, rappresenta un comportamento "*irrispettoso*" tenuto da parte del Righetto nei confronti della propria figlia Eliana Capovilla (tecnico di volteggio) a conclusione della manifestazione. Il padre Capovilla dichiara che, a seguito di tale comportamento, assunto dal Righetto, è intervenuto a difesa della figlia. Tali fatti, però, non sono stati dimostrati. Non è pervenuta alcuna segnalazione sull'eventuale comportamento tenuto dal Righetto. Conseguentemente, il Capovilla, se avesse riscontrato un

comportamento antiregolamentare doveva provvedere ad effettuare la segnalazione agli organi preposti.

Alla luce di quanto sopra il comportamento posto in essere dal Capovilla nei confronti del membro di Giuria Righetto Emanuele è censurabile.

***

Nella determinazione della sanzione, quindi, si è tenuto conto di precedenti decisioni del Tribunale Federale e GSN su casi analoghi;

**P.Q.M.**

il Giudice Sportivo Nazionale:

- irroga al tesserato **Fabiano Capovilla** la sanzione, di cui all'art. 6, lettera e), del Regolamento di Giustizia FISE vigente, della sospensione dalla qualifica di istruttore federale per un periodo di **mesi uno**;

**MANDA**

alla Segreteria Federale per la comunicazione al tesserato Fabiano Capovilla con ogni mezzo utile corredato di prova di ricezione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 11 giugno 2019

F.to Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Luca Brancato